



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26)

Versione del 30 ottobre 2020

1. Situazione iniziale

Con decisione del 19 giugno 2020, nell'ambito del ritorno dalla situazione straordinaria a quella particolare, il Consiglio federale ha suddiviso l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo in due parti, strutturando i provvedimenti che restano in vigore come segue:

- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), oggetto del presente rapporto esplicativo, si fonda sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e disciplina i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, i provvedimenti di protezione dei lavoratori nonché l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria;
- l'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24) si fonda sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), continuando pertanto a fondarsi sulla «competenza in materia di diritto di necessità», e disciplina il mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, le limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri, l'approvvigionamento di materiale medico importante, singoli aspetti dell'assistenza sanitaria (capacità degli ospedali e delle cliniche di curare pazienti affetti da COVID-19, assunzione delle spese per le analisi biomolecolari e sierologiche concernenti la COVID-19) nonché la possibilità di tenere le assemblee di società per scritto, in forma elettronica o mediante un rappresentante.

Buona parte dei provvedimenti oggetto della presente ordinanza si ritrova anche nel progetto di legge COVID-19 posto in consultazione, che prevede l'elaborazione della base legale necessaria per mantenere in vigore i provvedimenti.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione del 29 ottobre/2 novembre 2020.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (sezione 1)

Articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, la presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, i provvedimenti mirano da un lato a prevenire la diffusione del coronavirus (e della COVID-19) (ad esempio rispettando il distanziamento sociale tra le persone o indossando la mascherina) e dall'altro a interrompere le catene di trasmissione (in particolare mediante l'identificazione delle persone entrate in contatto con persone infette [tracciamento dei contatti]) e fermare la diffusione del virus.

Articolo 2

Questa disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni specifiche, continuano a poter emanare disciplinamenti nell'ambito delle loro competenze. Queste competenze vanno intese tenendo presente che nell'ambito della situazione particolare la responsabilità principale spetta nuovamente ai Cantoni. La presente disposizione non è contraria in particolare alla facoltà di ordinare provvedimenti esecutivi secondo l'articolo 40 LEp. In merito al margine di manovra dei Cantoni nei settori nei quali la presente ordinanza prevede provvedimenti si rimanda anche agli articoli 7 e 8.

2.2 Provvedimenti nei confronti delle persone (sezione 2)

Articolo 3

Questa disposizione stabilisce le norme di base che la popolazione e i privati devono rispettare nella vita di tutti i giorni. A tal fine rimanda alle raccomandazioni e alle regole d'igiene e comportamento emanate, aggiornate e pubblicate sul suo sito web dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sin dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LEp. Sono incluse norme sul distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, la rinuncia alle strette di mano o la tosse e gli starnuti. Le regole sono ricordate alla popolazione anche con immagini e brevi testi sui manifesti visibili nel frattempo un po' ovunque.

Articolo 3a

Conformemente al *capoverso 1*, chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico deve portare una mascherina facciale. L'obbligo vige soltanto sui veicoli, ma non nelle stazioni, sui marciapiedi ferroviari o per le persone in attesa alla fermata dell'autobus. Una tale estensione dell'obbligo potrebbe essere prevista dai gestori nei loro piani di protezione. Ovviamente l'obbligo non vale nemmeno nei ristoranti e nei bar a bordo di treni o battelli, che devono disporre di un piano di protezione (art. 4 e segg.) o per chi consuma uno spuntino a bordo di un veicolo. Sui mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige per il territorio nazionale a partire dal confine, fatti salvi i disciplinamenti esteri per il territorio dei rispettivi Stati.

Per mascherine facciali ai sensi della presente disposizione si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Primariamente si raccomandano mascherine certificate o conformi. Le mascherine in tessuto che soddisfano i requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force sono da preferire alle altre, soprattutto a quelle di produzione propria. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Sono esclusi dall'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni (*lett. a*). Questa deroga appare sensata considerando che secondo lo stato attuale delle conoscenze in questa fascia d'età sia il rischio di contagiare altre persone sia quello di un decorso sintomatico della malattia sono molto bassi. Poiché inoltre questi bambini si avvicinano molto gli uni agli altri senza indossare una mascherina facciale anche nel tempo libero e a scuola, per loro un obbligo della mascherina sui mezzi pubblici non appare giustificato.

D'altro canto sono esentate dall'obbligo della mascherina anche le persone che possono dimostrare (p. es. mediante certificato medico) di non poterla portare per motivi particolari (*lett. b*). Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d'ansia se si porta una mascherina, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie ecc.). In particolare, il personale o gli accompagnatori possono ovviamente togliersi la mascherina se necessitano di comunicare con persone con una disabilità (p. es. disabilità uditiva, disturbi cognitivi, disturbi dell'attenzione).

L'obbligo di portare la mascherina facciale riguarda ogni singola persona e viene comunicato attivamente sia dalla Confederazione sia dai Cantoni e dalle imprese di trasporto. Nell'ambito dell'esecuzione possono contribuire all'attuazione di quest'obbligo, nei limiti delle loro possibilità, sia i conducenti dei veicoli sia altro personale. È ipotizzabile, ad esempio, che l'autista di un autobus che noti alcune persone che non portano la mascherina facciale ricordi l'obbligo di portarla mediante un annuncio e ritardi per un attimo la partenza per dare la possibilità alle persone interessate di indossarne una. Il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio può chiedere alle persone senza mascherina di scendere alla fermata successiva. Gli organi di sicurezza secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2), ossia il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie. Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi non ottempera alle disposizioni di queste persone è punito con la multa; inoltre, è applicabile la disposizione penale secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI nonché art. 84 cpv. 1 LEp). Non è invece prevista alcuna multa disciplinare specifica.

I veicoli nei quali vige l'obbligo di portare la mascherina (treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune) sono elencati nel capoverso 1 soltanto a titolo di esempio. Il *capoverso 2* chiarisce quali veicoli rientrano in questa categoria. Ai sensi della *lettera a*, si tratta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). La LTV disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle

acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV). In questi veicoli utilizzati per il trasporto di persone vige quindi l'obbligo di portare una mascherina facciale; per i battelli ciò vale anche per i ponti all'aperto. In questo senso si intendono per veicoli in particolare anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV). Sono escluse unicamente le sciovie e le seggiovie, per le quali si applicano le prescrizioni del piano di protezione del gestore.

La *lettera b* precisa l'obbligo della mascherina sugli aeromobili, che vige per gli aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea. L'obbligo si applica dunque a tutti i voli internazionali in arrivo o in partenza da aeroporti svizzeri (incl. quelli all'interno della Svizzera), indipendentemente dal territorio sorvolato o dalla sede della compagnia aerea. Purché questi voli o le imprese nazionali ed estere che effettuano il trasporto commerciale di persone con aeromobili siano soggetti all'autorizzazione dell'UFAC in virtù dei suddetti articoli della legge sulla navigazione aerea, l'obbligo può essere senz'altro imposto. La limitazione agli aeromobili utilizzati nel traffico di linea o charter è necessaria perché altrimenti l'obbligo della mascherina vigerebbe anche per i voli di diporto effettuati nell'ambito di un'attività di volo commerciale. Questi voli non rientrano tuttavia nei trasporti pubblici di cui all'articolo 3a.

Articolo 3b

Il *capoverso 1* prevede che in tutta la Svizzera sia obbligatorio portare la mascherina nei luoghi chiusi e nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico, nonché in tutte le aree di attesa e nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve già portare una mascherina facciale secondo l'articolo 3a capoverso 1. La presente disposizione estende quest'obbligo alle persone che si trovano alle fermate dei mezzi pubblici e in altre aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram (p. es. marciapiedi ferroviari, fermate di tram e autobus) o in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso (p. es. stazioni di impianti a fune) dei trasporti pubblici. L'obbligo della mascherina vige sia nei luoghi chiusi, sia in quelli all'aperto delle aree di attesa e dei settori di accesso summenzionati.

L'obbligo della mascherina vige inoltre in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Per «luoghi chiusi» accessibili al pubblico si intendono le strutture aperte al pubblico. Tra questi figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), le strutture culturali (p. es. musei, biblioteche, sale cinematografiche, teatri e locali per concerti, giardini botanici e zoologici e parchi di animali), la gastronomia e i locali ricreativi (strutture della ristorazione, bar, club, case da gioco), le strutture e gli impianti sportivi (p. es. zone di entrata e spogliatoi di piscine, impianti sportivi e centri fitness, tribune in palestre), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani. Non è determinante se debba essere pagato un biglietto d'entrata, come ad esempio presso le istituzioni culturali, o se l'accesso sia limitato in altro modo (riservato ai membri o ai detentori di abbonamenti stagionali).

L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p. es. servizi sociali o tribunali). L'obbligo della mascherina vale infine anche nei locali chiusi in cui si tengono sedute parlamentari o comunali accessibili ai visitatori.

Sono incluse anche le aree esterne di strutture, ad esempio i giardini zoologici, i mercati, i mercatini di Natale, nonché le aree di accesso e l'intera superficie di manifestazioni all'aperto.

Per mascherina facciale si intendono, come nell'articolo 3a (veicoli del trasporto pubblico), le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente. Sciarpe o altri tessuti non specifici non sono considerati mascherine facciali ai sensi della presente disposizione.

Al capoverso 2 sono previste deroghe per:

- i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali (cfr. art. 3a cpv. 1);
- le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia. Non sembra adeguato portare costantemente la mascherina durante la custodia, in particolare di bambini piccoli. I minori di 12 anni sono già esonerati dalla relativa disposizione derogatoria generale. Anche per le altre persone, nelle strutture di custodia dei bambini la mascherina dev'essere portata secondo i piani di protezione previsti, cioè in situazioni particolari o in base alle circostanze locali. Per le persone che si occupano della custodia, portare la mascherina è fattibile, ma i dettagli devono essere previsti nel piano di protezione. Al riguardo si può prendere spunto dalle raccomandazioni sull'uso della mascherina della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse);
- gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, che segnatamente ai fini della consumazione devono essere seduti a un tavolo. Le regole di distanziamento sociale o barriere garantiscono in questi casi la protezione necessaria. Se un ospite sta andando al tavolo o al luogo di consumazione o sta cercando ad esempio il buffet o la toilette, deve portare la mascherina;
- chi come paziente o cliente segue un trattamento al viso, come per esempio un trattamento dentistico, di igiene dentaria o estetico è ovviamente esentato dall'obbligo della mascherina. Spetta agli specialisti prevedere misure di protezione idonee;
- le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, ad esempio durante assemblee comunali o congressi. Anche per le persone attive in funzioni e cerimonie religiose portare la mascherina per compiere determinate azioni non è sempre possibile; anche in questi casi vige una deroga all'obbligo. Sono esonerati anche gli artisti e gli sportivi. A essi si applicano le disposizioni specifiche di cui agli articoli 6e e 6f. Per tutte queste costellazioni devono essere previsti provvedimenti di protezione adeguati.

L'obbligo della mascherina facciale si applica ora anche ai collaboratori e ad altro personale attivo in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico della struttura, per i

quali finora erano stati installati dispositivi di protezione come grandi divisori in vetro o plastica. Cfr. articolo 10 per il settore lavorativo.

Come sui trasporti pubblici è consentito togliersi brevemente la mascherina, senza che ciò sia esplicitamente regolamentato. Si può naturalmente consumare una bevanda o un alimento senza mascherina, ma solo per il tempo necessario al consumo. Lo stesso vale se dev'essere mostrato l'intero viso per motivi di sicurezza o di identificazione (p. es. nelle banche, per il controllo all'entrata nei locali).

Articolo 3c

Secondo il *capoverso 1*, in aggiunta alle nuove prescrizioni per le manifestazioni private, sono vietati anche gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico. In questo modo si vuole evitare in particolare che le manifestazioni private vengano trasferite spontaneamente nello spazio pubblico.

Occorre distinguere tra assembramenti di persone nello spazio pubblico e manifestazioni: secondo il disciplinamento vigente di cui agli articoli 4 e 6, queste ultime si distinguono perché sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati; inoltre, qualora si svolgano nello spazio pubblico, ne prevedono un uso particolare (per ulteriori criteri di delimitazione, cfr. il commento all'art. 6). Gli assembramenti di persone, invece, non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente o in seguito a contatti informali e non seguono un programma definito. Un'esercitazione dei pompieri sul suolo pubblico, ad esempio, non è considerata un assembramento, bensì una manifestazione. Lo stesso vale per le feste in famiglia, quali i compleanni o il Natale, svolte in un bosco o un parco.

I piani di protezione per le manifestazioni comprendono anche i flussi di visitatori nei settori di accesso. Gli assembramenti di questo genere – così come quelli alle fermate e nelle aree di attesa dei trasporti pubblici – non rientrano nel presente divieto. Anche i piani di protezione dei comprensori sciistici devono prevedere misure per le aree e le file di attesa, ad esempio davanti agli impianti di risalita; anche in questi casi non si applica la limitazione del numero di persone nello spazio pubblico.

Per gli assembramenti con fino a 15 persone valgono le raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina facciale se non può essere mantenuta la necessaria distanza.

Occorre tenere conto che, in base a considerazioni politiche e di rispetto dei diritti fondamentali, nello spazio pubblico vige il disciplinamento particolare per le manifestazioni politiche e della società civile e per la raccolta di firme di cui all'articolo 6c, intese come manifestazioni nel senso descritto.

Secondo il consueto disciplinamento di esecuzione, è compito dei Cantoni sorvegliare e garantire con interventi proporzionati il rispetto dei divieti o delle prescrizioni concernenti gli assembramenti di persone. A differenza di quanto avveniva durante la situazione straordinaria della primavera del 2020, non è possibile comminare multe disciplinari per il mancato rispetto delle prescrizioni; tenendo conto del principio di opportunità, si applica la procedura penale prevista dal Codice di procedura penale concernente l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp.

Secondo il *capoverso 2*, ogni persona deve portare una mascherina facciale in determinati settori dello spazio pubblico, tra cui figurano le zone pedonali animate dei centri urbani e dei paesi. Questa disposizione è motivata dal fatto che in questi settori sono

regolarmente presenti molte persone, il che rende spesso impossibile rispettare il distanziamento. Essendo contemplate solo le zone pedonali dei centri urbani non bisogna necessariamente portare la mascherina ad esempio sul marciapiede davanti a un singolo negozio di periferia. Indipendentemente dal luogo, nello spazio pubblico vige tuttavia l'obbligo della mascherina non appena si verifica una concentrazione di persone che impedisce il rispetto della distanza obbligatoria (p. es. su marciapiedi e in piazze e parchi molto frequentati). Non è presumibile una tale concentrazione passeggiando nel bosco o in luoghi simili. Anche in questo caso le forze dell'ordine competenti sono tenute a garantire l'esecuzione, conformemente al principio di proporzionalità, in primo luogo mediante segnalazioni e avvertimenti (cfr. commento sopra).

Secondo il *capoverso 3* sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 3*b* capoverso 2 lettere a e b (deroga per i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché per motivi particolari, segnatamente di natura medica).

2.3 Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni (sezione 3)

Articolo 4

Conformemente al *capoverso 1*, l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di tutte le strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e agli organizzatori di attività e manifestazioni. Un'enumerazione delle strutture interessate, analogamente all'articolo 6*a* capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 ora sostituita, è superflua. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico e la manifestazione o l'attività non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare le persone presenti nei locali di vendita, di fornitura di servizi, di formazione e del tempo libero o nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e quindi i clienti, gli ospiti, i visitatori e i partecipanti. Devono essere incluse anche le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione; ai lavoratori si applicano le disposizioni speciali dell'articolo 10, che devono essere coordinate con i provvedimenti previsti nel piano di protezione (cfr. allegato n. 1.2 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 2 lettera a*, i piani di protezione devono prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. Devono illustrare ad esempio come sono allestite le zone di accoglienza e d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti. Nei piani di protezione per concerti, teatri e altre rappresentazioni occorre inoltre tenere conto dell'attività concreta degli artisti interessati.

Secondo il *capoverso 2 lettera b*, il gestore deve prevedere, nei piani di protezione, provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b*, ad esempio controlli adatti alla situazione, adeguati pannelli informativi, sensibilizzazione del personale nel settore di accesso ecc.

Secondo il *capoverso 2 lettera c*, il piano di protezione deve inoltre prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. Sono eccettuati i veicoli dei trasporti pubblici. Come spesso si fa già oggi, si tratta di limitare la capienza: nei negozi in cui le persone

possono muoversi liberamente (p. es. grande distribuzione) occorre infatti prevedere una superficie di almeno 4 m² per persona. Anche nelle file di posti a sedere (p. es. nelle sale cinematografiche) bisogna lasciare libero un posto su due (sono previste deroghe per le famiglie). Ciò è precisato nell'allegato al numero 3.1^{bis}.

Secondo il *capoverso 2 lettera d*, se sono presenti persone esonerate dall'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b* capoverso 2 e dalle prescrizioni specifiche sull'uso della mascherina secondo gli articoli 6*e* e 6*f*, occorre rispettare la distanza obbligatoria o adottare altri provvedimenti di protezione efficaci, come l'installazione di barriere adeguate. Se ciò non fosse possibile a causa del tipo di attività o delle circostanze locali, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5. La registrazione dei dati di contatto serve al tracciamento dei contatti (art. 33 LEp), ma non previene la trasmissione in loco e non va quindi attuata prioritariamente. L'ordine di priorità dei provvedimenti emerge sia dal punto di vista epidemiologico (è necessario continuare a impedire i contagi; anche qui vale «prevenire è meglio che curare», per cui è preferibile tenersi a distanza piuttosto che dover effettuare un tracciamento dei contatti a posteriori) sia dal punto di vista giuridico (il diritto in materia di protezione dei dati segue il principio di proporzionalità: occorre rinunciare all'elaborazione di dati personali ogni volta che ciò sia possibile grazie ad altri provvedimenti, tenendo conto del fatto che nel caso in cui un partecipante a una manifestazione si sia infettato devono essere elaborati non soltanto i dati registrati in loco, ma anche quelli di tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui al di fuori della manifestazione). La registrazione dei dati di contatto va quindi attuata solo quando non è possibile rispettare il distanziamento né adottare misure di protezione. Nel piano di protezione occorre pertanto motivare la scelta di tale opzione (cfr. allegato n. 1.2). Tuttavia ciò significa anche che non appena la situazione in cui non è possibile garantire la regola di distanziamento sociale vigente è terminata (uscita da una sala in cui si è svolta una manifestazione, inizio dell'intervallo, area d'ingresso e uscita) questa regola deve nuovamente essere attuata integralmente ogni volta che ciò sia possibile.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Secondo il *capoverso 3*, le prescrizioni relative ai piani di protezione sono precisate nell'allegato. Si rimanda pertanto ai commenti all'allegato. La competenza di aggiornare l'allegato è attribuita al Dipartimento federale dell'interno (DFI), che garantisce l'aggiornamento d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in base allo stato attuale della scienza.

Nell'ambito del ritorno alla situazione particolare, la Confederazione punta maggiormente sulla responsabilità individuale dei gestori delle strutture e degli organizzatori delle manifestazioni. La Confederazione o le autorità federali competenti non elaboreranno quindi più nuovi piani di protezione tipo, ma si applicheranno unicamente le prescrizioni contenute nell'allegato della presente ordinanza, che vanno adeguate nei singoli piani di protezione in funzione della situazione concreta in loco. Resterà utile che le associazioni di categoria e professionali elaborino piani di protezione generali per il rispettivo settore o ambito, ai quali i singoli gestori e organizzatori potranno ispirarsi.

Il *capoverso 4* stabilisce che nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile della sua attuazione e dei contatti con le autorità competenti. Per

le autorità cantonali competenti sarà così più facile attuare i loro compiti di controllo ed esecuzione (cfr. art. 9).

Articolo 5

Capoverso 1: per un tracciamento dei contatti efficiente è necessario che, all'occorrenza, i dati di contatto delle persone che, in una struttura o a una manifestazione, si sono avvicinate tra loro in modo rilevante sotto il profilo epidemiologico siano a disposizione delle autorità cantonali competenti.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, occorre osservare che questo provvedimento deve essere preso in considerazione soltanto come ultima possibilità rispetto ad altri (cfr. i commenti all'art. 4 cpv. 2 lett. b).

In ogni caso i partecipanti e i visitatori devono essere previamente informati della registrazione e dell'uso dei dati (cpv. 1). Per le famiglie e gli altri gruppi di persone che si conoscono è sufficiente registrare i dati di una sola persona (cfr. allegato n. 4.5; p. es. nei ristoranti quelli della persona che prenota). Se i dati sono già disponibili (in particolare negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati), le persone interessate devono perlomeno essere informate del fatto che i dati potranno essere impiegati per tracciare i contatti. I singoli dati da registrare sono enumerati nell'allegato al numero 4; a seconda dell'attività occorrerà registrare anche dati sul posto a sedere, il tavolo, il settore o la durata di permanenza. La registrazione deve garantire la riservatezza dei dati personali (cfr. allegato n. 4.6).

È inoltre stabilito l'obbligo dell'organizzatore e del gestore di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle persone sospette contagiate per l'identificazione e l'informazione (cpv. 2); se richiesti, questi dati devono tuttavia essere trasmessi immediatamente. I dati di contatto devono essere trasmessi *in forma elettronica*. È quindi opportuno che i gestori registrino i dati di contatto dei clienti mediante sistemi digitali (attraverso il sistema di prenotazione o registrazioni sul posto), garantendo il rispetto della protezione dei dati.

Infine, è sancito esplicitamente che i dati destinati appositamente agli scopi epidemiologici summenzionati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo, ad esempio di marketing (cpv. 3). Pertanto possono essere conservati soltanto per 14 giorni e in seguito devono essere immediatamente cancellati. Fanno eccezione i dati di contatto provenienti da sistemi di riservazione o elenchi di soci al cui trattamento secondo la destinazione d'uso le persone in questione hanno espressamente acconsentito. Per il resto, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹ sulla protezione dei dati.

Articolo 5a

Secondo il *capoverso 1*, come ogni struttura, le strutture della ristorazione, i bar e i club devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 4. Per club ai sensi di questa disposizione s'intendono le strutture con un'offerta gastronomica.

Oltre al piano di protezione, a queste strutture si applica quanto segue:

- nel settore della ristorazione o della consumazione, per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti. Segnatamente il consumo di alimenti e bevande è consentito

¹ RS 235.1

soltanto stando seduti, a prescindere se avvenga in locali chiusi o settori riservati agli ospiti all'aperto (p. es. terrazze, tavolini in strada). Lo scopo è di evitare rimescolamenti non più tracciabili tra gli ospiti. Fatte salve prescrizioni più severe delle autorità cantonali, trova applicazione il disciplinamento concernente la registrazione dei dati di contatto di una persona per tavolo o per gruppo. Il termine «ristorante», «club» o «bar» va inteso in senso lato e comprende tutte le strutture pubbliche che offrono alimenti e bevande per il consumo diretto, nonché la miscita di bevande in strutture per il tempo libero o locali ricreativi come le case da gioco. L'obbligo di stare seduti non riguarda i settori ricreativi chiaramente distinti da quello della ristorazione e consumazione, come le sale da biliardo, le sale giochi o le piste da bowling;

- tra le 23e le 6 le strutture devono restare chiuse. Orari di apertura più lunghi aumentano il rischio che gruppi di clienti si mescolino e che si presti meno attenzione al rispetto del distanziamento sociale, da un lato perché nel corso di una classica «uscita» si visitano più strutture della ristorazione in un'unica sera e possono formarsi nuovi gruppi di ospiti e dall'altro perché aumenta la possibilità di un consumo eccessivo di alcol e di conseguenza il rischio che le persone non si attengano più alle prescrizioni delle autorità;
- la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense e offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo. La limitazione del numero di persone riduce il rischio di contagio. Il termine «gruppo» implica che le persone interessate si conoscano. Ciò è importante in particolare per il tracciamento dei contatti. Per i bambini non è previsto alcun limite di età. L'idea è di consentire alle famiglie che vivono nella stessa economia domestica e s'incontrano comunque ogni giorno di sedersi allo stesso tavolo. Possono quindi beneficiare di questa agevolazione anche le cosiddette famiglie «patchwork». In questo contesto, la parentela biologica è irrilevante. Per gli stessi motivi è giustificata anche una deroga alla dimensione massima dei gruppi di quattro persone per le mense o le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo: i bambini stanno assieme anche in classe ed è facile ricostruire chi è entrato in contatto con chi;
- nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e, nelle mense e offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo, esclusivamente gli alunni, i docenti e i dipendenti della scuola. Questa limitazione è legata al fatto che in questi casi il tracciamento dei contatti è possibile, dal momento che le persone si conoscono. In presenza di altre persone esterne, ciò non è più garantito. Le mense aziendali hanno tuttavia sempre la possibilità di fornire i loro servizi come ristoranti. In tal caso devono tuttavia anche soddisfare i requisiti applicabili alle strutture della ristorazione.

Secondo il *capoverso 2*, è vietato tenere aperte discoteche e sale da ballo nonché organizzare manifestazioni di ballo (non rientrano in questo divieto le esibizioni di artisti, come spettacoli di danza o simili).

Articolo 6

Questa disposizione contiene, oltre all'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4, prescrizioni specifiche per le manifestazioni e vieta lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi.

Per manifestazione ai sensi della presente disposizione s'intende un evento pubblico o privato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi (come negli eventi sportivi di massa). Di norma, gli eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, non devono essere qualificati come manifestazioni e di conseguenza non sottostanno alle prescrizioni sul numero massimo di persone presenti o partecipanti (cfr. tuttavia cpv. 4). Ciò vale anche per i musei, le biblioteche e gli archivi, i giardini zoologici ecc. Non sono considerate manifestazioni neanche le campagne di donazione di sangue. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 4 cpv. 1). Se nell'ambito, per esempio, di una fiera si tengono singole manifestazioni, ad esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni. Se in singoli casi l'intero evento ha in sé un carattere prevalente di manifestazione, a tutto l'evento si applicano le pertinenti disposizioni d'ordinanza. È compito degli uffici cantonali competenti decidere se, in definitiva, si tratta di una manifestazione o meno.

Secondo il *capoverso 1* è vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone (spettatori, ascoltatori, visitatori). Nel computo sono escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale (artisti, sportivi, personale, agenti di sicurezza, massaggiatori, giornalisti ecc.) come pure quelle presenti esclusivamente in qualità di aiutanti (p. es. i volontari nelle manifestazioni sportive o negli spettacoli). Per le funzioni e altre manifestazioni religiose vigono le stesse regole: possono essere svolti con al massimo 50 persone. Per ridurre i contatti di fronte all'evoluzione attuale delle infezioni e non sovraccaricare il sistema di tracciamento dei contatti dei Cantoni, nelle manifestazioni il numero massimo di persone è limitato a 50 persone. Nei luoghi chiusi e nelle aree esterne accessibili al pubblico di strutture vige sempre l'obbligo della mascherina (cfr. art. 3b).

Il *capoverso 2* privilegia le manifestazioni usuali nelle relazioni sociali in ambito privato. Per manifestazioni private ai sensi della presente disposizione si intendono unicamente quelle che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli amici. Oltre alle feste in famiglia sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media. Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, parrocchie, associazioni di quartiere e altre attività societarie) non sono considerate manifestazioni private, ma rientrano tra quelle di cui al capoverso 1, per le quali è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Alle manifestazioni private che non si tengono in strutture accessibili al pubblico (bensì in locali privati o anche all'aperto) possono partecipare al massimo 10 persone. Non vige per contro l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Si applica l'articolo 3 relativo alle raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il

comportamento durante l'epidemia di COVID-19. Se sono invece svolte manifestazioni private con più 10 persone in strutture accessibili al pubblico è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Secondo il *capoverso 3* è vietato svolgere fiere e mercati in luoghi chiusi. Queste strutture, da qualificare come strutture accessibili al pubblico, hanno di solito un carattere di evento e attraggono un vasto pubblico, il che giustifica il loro divieto.

Articolo 6c

Secondo il *capoverso 1*, determinate manifestazioni non sottostanno ad alcuna limitazione del numero di persone secondo l'articolo 6 capoverso 1. Tra queste rientrano le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali (p. es. *Landsgemeinden*, assemblee comunali, parlamenti cantonali e comunali, riunioni di commissioni), le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico (p. es. della chiesa nazionale) nonché le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite (p. es. conferenze internazionali). Non sono considerati assemblee politiche gli eventi dei partiti.

Il *capoverso 2* contiene prescrizioni specifiche per le manifestazioni politiche e della società civile, cui non sono applicabili gli articoli 4-6. Anche il divieto di assembleamenti di cui all'articolo 3c non è applicabile (cfr. il commento all'art. 3c). Per manifestazioni o dimostrazioni politiche e della società civile si intendono le manifestazioni che servono alla formazione e all'espressione di opinioni politiche e sociali e si svolgono tipicamente nello spazio pubblico. Non vi rientrano ad esempio le riunioni di partiti e movimenti sociali, il deposito di iniziative popolari o referendum facoltativi, le sedute e le sessioni di organi legislativi, come le *Landsgemeinden* o le assemblee comunali, nonché i parlamenti cantonali e comunali; queste attività sono consentite alle condizioni di cui al capoverso 1 (ed eventualmente all'art. 7).

Dal momento che rivestono grande importanza dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto costituzionale, le manifestazioni politiche sono disciplinate in modo particolare e vengono privilegiate, in quanto non devono adempiere tutti i requisiti richiesti per le altre manifestazioni.

Per le manifestazioni politiche non vige alcuna limitazione del numero di partecipanti. A questa liberalizzazione è associato l'obbligo per i partecipanti di portare una mascherina facciale. In questo modo è possibile garantire il diritto alla libertà di espressione partecipando a dimostrazioni con la protezione necessaria. Secondo l'articolo 3b lettere a e b, all'obbligo di portare una mascherina facciale si applicano le stesse deroghe come nei trasporti pubblici (deroga per i bambini fino al compimento dei 12 anni e per motivi particolari, segnatamente di natura medica).

Per le dimostrazioni non vi è alcun obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di dimostrazioni sul suolo pubblico sottostà però al diritto cantonale: nell'ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in relazione al percorso previsto o all'esigenza di evitare strade strette o piazze troppo piccole.

² RS 192.12

Gli articoli 4-6 non sono applicabili neanche alla raccolta di firme per iniziative politiche o della società civile. Vigono regole analoghe a quelle per le manifestazioni politiche.

Articolo 6d³

Capoverso 1: le attività presenziali negli istituti di formazione, segnatamente del livello terziario, sono vietate. Tale disposizione comprende il settore universitario, la formazione professionale superiore, il perfezionamento professionale nonché altri istituti di formazione (formazione nell'ambito del tempo libero).

Sono eccettuate le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II.

L'insegnamento presenziale è inoltre possibile per le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione strutturato e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto: per mantenere l'attività d'insegnamento e garantire la qualità della formazione può essere necessaria un'opportuna combinazione di insegnamento a distanza e presenziale (con i necessari provvedimenti di protezione). In questo contesto, resta possibile la presenza in piccoli gruppi o seminari, nonché in laboratori. Da un lato, per alcune formazioni una presenza resta indispensabile (p. es. nelle professioni infermieristiche o mediche, ma anche in altri settori). Dall'altro vi sono situazioni d'insegnamento che possono aver luogo con le distanze obbligatorie (o addirittura superiori) e adeguati provvedimenti di sicurezza e sono necessarie per mantenere l'attività d'insegnamento. Ciò impedisce inoltre una disparità di trattamento tra la formazione professionale superiore o i corsi di perfezionamento, spesso associati all'azienda, e le nuove prescrizioni nel contesto aziendale.

Anche le lezioni individuali possono essere svolte sotto forma di insegnamento presenziale. Ciò riguarda segnatamente l'insegnamento nelle scuole di musica. All'insegnamento musicale si applica inoltre l'articolo 6f. fino a 16 anni non è prevista alcuna limitazione, successivamente occorre rispettare i relativi provvedimenti di protezione (mascherina, distanziamento, locali grandi).

Capoverso 2: gli allievi delle scuole del livello secondario II, i loro docenti e il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina ostacola notevolmente lo svolgimento della lezione (p. es. logopedia). Per quanto riguarda l'area della scuola accessibile al pubblico vige l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3b.

Capoverso 3: per le attività scolastiche in ambito sportivo e culturale con bambini e giovani delle scuole dell'obbligo non sono previste limitazioni secondo gli articoli 6e e 6f. Alle attività con giovani delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui agli articoli 6e e 6f, fatta salva la deroga per la limitazione della dimensione dei gruppi (possono p. es. fare ginnastica o recitare assieme anche tutti i bambini e i giovani della stessa classe). Ciò significa che occorre evitare gli sport di contatto e rispettare le prescrizioni relative all'obbligo della mascherina e al distanziamento.

³ Entra in vigore il 2 novembre 2020.

Articolo 6e

Capoverso 1: nel settore dello sport sono ancora ammessi solo determinati allenamenti e competizioni in strutture accessibili al pubblico (p. es. campi da golf o da tennis, palestre, piscine, centri fitness, studi di yoga) e all'aperto.

In dettaglio:

- attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni: analogamente alla regolamentazione per gli istituti di formazione non sono previste limitazioni in relazione al tipo e allo svolgimento al chiuso o all'aperto. Non sono tuttavia ammesse competizioni a causa dei molti contatti che comportano e dei genitori che spesso accompagnano i figli;
- attività svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone di più di 16 anni, che non comportano alcun contatto fisico:
 - o nei luoghi chiusi di strutture accessibili al pubblico, se viene portata la mascherina facciale e se è rispettata la distanza obbligatoria. Sono incluse attività in luoghi chiusi come ginnastica artistica, yoga, zumba, allenamento in centri fitness ecc. In locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale, se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza ed è garantita l'aerazione. A queste condizioni sono consentite anche discipline sportive acquatiche in piscine coperte o partite di tennis al chiuso, sempre se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza (superfici superiori a 15 m² o 4 m² per gli sport tranquilli);
 - o all'aperto, se viene portata una mascherina facciale o se può essere mantenuta la distanza obbligatoria. È incluso ad esempio il pattinaggio su ghiaccio all'aperto. Il jogging, lo sci escursionismo, le racchette da neve, lo sci di fondo ecc. sono sempre possibili se svolti individualmente o in gruppi, sempre rispettando il distanziamento o portando una mascherina facciale.

Non sono quindi autorizzati gli sport con contatto fisico (p. es. calcio, hockey, pallacanestro e gli sport di contatto, quali gli sport di combattimento o il ballo di coppia). Gli allenamenti individuali o tecnici senza contatto fisico sono consentiti.

A causa di queste restrizioni, le competizioni nel settore amatoriale sono possibili soltanto in un quadro molto limitato: nei luoghi chiusi con mascherina facciale e nel rispetto della distanza, per esempio gare individuali di attrezzistica; all'aperto con mascherina o rispetto della distanza, per esempio gare di sci. Si applica in ogni caso il limite massimo di 50 persone (partecipanti e spettatori) previsto per le manifestazioni (art. 6 cpv. 1);

- allenamenti e competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolte individualmente, in gruppi fino a 15 persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile. L'appartenenza ai quadri nazionali è stabilita dalla relativa federazione sportiva affiliata a Swiss Olympic. Se in una federazione sportiva il concetto di quadri non è definito in modo esaustivo, per atleti di punta s'intendono le persone selezionate regolarmente dalla relativa federazione nazionale per la partecipazione a competizioni internazionali nella propria disciplina e categoria;
- allenamenti e competizioni di squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica (il limite è tuttavia di 50 spettatori). Nel settore giovanile

si può parlare di attività «prevalentemente professionistica» quando la maggioranza dei membri delle squadre interessate è dotata di un «contratto di assunzione», a prescindere dall'importo del compenso previsto dal contratto. Questa norma si applica quindi anche alle squadre giovanili delle singole associazioni. Spetta principalmente a queste ultime definire le leghe interessate sulla base dei criteri summenzionati.

Come tutte le strutture pubbliche, anche quelle sportive devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4). In proposito si applicano le limitazioni della capienza secondo l'allegato numero 3.1^{ter}. Nel piano di protezione occorre prestare particolare attenzione ad esempio allo scaglionamento delle singole persone o dei singoli gruppi all'interno dell'impianto sportivo (segnatamente negli spogliatoi), alla loro entrata e uscita dall'impianto o alla pulizia dell'impianto tra un gruppo e l'altro. I gestori degli impianti devono anche assicurare la sorveglianza e il controllo del rispetto dei piani di protezione. Alla luce di queste spiegazioni non è consentito tenere aperto ad esempio un centro fitness 24 ore su 24 senza sorveglianza. I piani di protezione dovranno inoltre prevedere provvedimenti che limitino rigorosamente o vietino l'accesso alle docce.

Capoverso 2: le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettera a e b sono eccettuate dall'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo articolo 4. Oltre questo limite sono responsabili del piano di protezione gli organizzatori (in genere le associazioni).

Articolo 6f

Capoverso 1: l'esercizio di musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe è disciplinato unicamente dall'articolo 4 (piano di protezione). Allo svolgimento di manifestazioni in queste strutture si applicano le relative prescrizioni.

Capoverso 2: nel settore della cultura sono ammesse attività solo nel rispetto di determinate prescrizioni. È inclusa anche l'utilizzazione delle necessarie strutture. Sono ammesse le seguenti attività:

- nel settore non professionale:
 - le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni: analogamente a quanto previsto per gli istituti di formazione e il settore sportivo (art. 6e) non sono previste limitazioni. Ciò vale ad esempio anche per le lezioni con strumenti musicali dispensate a bambini in scuole di musica;
 - le prove individuali di persone a partire dai 16 anni (p. es. suonare in sale prove);
 - le esibizioni individuali di persone e le prove ed esibizioni di gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni, se viene portata la mascherina facciale e se è rispettata la distanza obbligatoria. Ciò consente un ampio margine di azione segnatamente per le lezioni di musica individuali o in gruppo. In locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale, se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento sociale e limitazioni della capienza. Questa alternativa consente lo svolgimento delle prove di gruppi con strumenti a fiato e delle lezioni con strumenti a fiato: siffatte attività possono essere svolte in locali grandi con una buona aerazione, mantenendo una distanza accresciuta;
- nel settore professionale: le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti. Per le

esibizioni occorre tener conto del limite massimo di spettatori alle manifestazioni di 50 persone.

Capoverso 3: le attività di cori e con cantanti sono limitate come segue:

- nel settore non professionale è vietato svolgere prove ed esibizioni. Ciò riguarda ad esempio i cori delle chiese, i gruppi di jodel ecc. Il canto durante le lezioni di musica nelle scuole dell'obbligo è ammesso in virtù della deroga precedente, fatto salvo il piano di protezione della scuola;
- nel settore professionale è vietato svolgere esibizioni con cori. Le prove di cori professionisti e le esibizioni con cantanti sono tuttavia ammesse se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche. Il limite massimo di spettatori alle esibizioni è di 50 persone.

Capoverso 4: le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a sono esentate dall'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4 (piano di protezione).

Articolo 7

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. L'autorità cantonale competente può pertanto autorizzare deroghe ai divieti o agli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 2–4 nonché 5–6f se lo impongono interessi pubblici preponderanti (*lett. a*), per esempio in caso di manifestazioni essenziali per il Cantone con più di 50 persone, quali le *Landsgemeinden*, ma anche le celebrazioni nell'ambito della Festa nazionale. Sono però pensabili anche altre situazioni nel settore delle tradizioni culturali. Di norma, il requisito dell'interesse pubblico preponderante escluderà la possibilità di organizzare manifestazioni private con agevolazioni. Considerando da un lato gli allentamenti e le possibilità di svolgimento già vigenti in virtù della presente ordinanza e dall'altro la responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la fattibilità ad esempio del tracciamento dei contatti è presumibile che il numero di autorizzazioni derogatorie sarà contenuto.

Gli organizzatori o i gestori devono inoltre presentare un piano di protezione che comprenda i provvedimenti specifici per prevenire i contagi e interrompere le catene di trasmissione (*lett. b*). Tra questi rientra ad esempio l'obbligo di tenere conto degli spazi disponibili: per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per offrire più spazio ai presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Articolo 8

Nell'ambito della situazione particolare, a determinate condizioni i Cantoni devono poter prevedere provvedimenti supplementari o più severi. Le condizioni limitative vigenti (art. 7e dell'ordinanza 2 COVID-19) sono allentate.

I principali fattori che limitano lo svolgimento del tracciamento dei contatti sono il numero giornaliero di nuovi casi e l'effettivo del personale dei Cantoni. In caso di grandi manifestazioni pubbliche o private, nell'ambito delle quali non è possibile rispettare le

norme sul distanziamento, possono verificarsi molti contatti personali stretti senza alcuna protezione. I sistemi di tracciamento dei contatti possono così raggiungere rapidamente i loro limiti. Il *capoverso 1* prevede pertanto la possibilità, per i Cantoni, di limitare il numero di ospiti, visitatori o partecipanti nelle strutture e alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza. Ciò è ammissibile se il numero di persone che devono essere identificate e informate secondo l'articolo 33 LEp aumenta o rischia di aumentare al punto da impedire un tracciamento dei contatti.

Il *capoverso 2* stabilisce esplicitamente che i Cantoni hanno anche la possibilità di prendere, per un periodo limitato, provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp a livello regionale o locale. Se i Cantoni hanno in ogni caso la facoltà di ordinare in singoli casi provvedimenti di polizia sanitaria rivolti alla collettività (p. es. la chiusura di una scuola, di un albergo o di un'altra struttura), in linea con la loro responsabilità nella situazione particolare i Cantoni devono anche poter ordinare provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp, che vadano oltre singole strutture e manifestazioni, ma pur sempre limitati a livello regionale o locale. Può trattarsi di prescrizioni sull'esercizio di strutture oppure del divieto o di una limitazione di accedere o uscire da determinati edifici o territori o di svolgere determinate attività, ma anche dell'imposizione di regole di comportamento nei confronti della popolazione o di privati. Ciò è ammissibile se in determinate regione si verifica un numero elevato di infezioni o vi è un pericolo imminente che si verifichi, ad esempio in caso di focolaio circoscritto di contagi in una regione o in seguito a un «evento di superdiffusione». Per valutarne l'idoneità occorre inoltre tener conto della mobilità della popolazione, dell'interconnessione delle attività economiche, delle ripercussioni sulle regioni ed eventualmente sui Cantoni limitrofi e della situazione dell'approvvigionamento. Ai fini del coordinamento e della concertazione, il Cantone deve preliminarmente sentire l'UFSP e successivamente informarlo dei provvedimenti presi. In questo modo l'UFSP può adempiere il suo obbligo di coordinamento secondo l'articolo 77 capoverso 2 LEp.

Articolo 9

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 2), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 4-6. Il *capoverso 1* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono presentare, su richiesta, il loro piano di protezione all'autorità competente (*lett. a*) e concedere alle autorità l'accesso alle strutture e alle manifestazioni (*lett. b*).

Considerando il principio di proporzionalità, il *capoverso 2* stabilisce che, se non è disponibile o non è attuato un piano di protezione adeguato, le autorità competenti devono prendere opportuni provvedimenti. Possono ad esempio pronunciare un ammonimento o fissare un termine entro il quale regolarizzare la situazione. Quale misura estrema possono però anche ordinare la chiusura immediata della struttura. Se si tratta di aziende e strutture che devono attuare la protezione della salute ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro, la competenza per i controlli e un'eventuale chiusura spetta agli ispettorati del lavoro cantonali. Per tutte le altre strutture le competenze devono essere stabilite dai Cantoni (polizia del commercio, ufficio del medico cantonale ecc.). Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto all'UFSP o all'autorità cantonale competente.

2.4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori (sezione 4)

Articolo 10

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964⁴ sul lavoro, LL).

Secondo il *capoverso 1^{bis}*, nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 LL). Quest'obbligo non vige per:

- i settori di lavoro in cui è possibile tenere la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati o in locali molto grandi, quali i capannoni di fabbriche, con posti di lavoro molto distanti o ampiamente separati tra di loro. Per posti di lavoro s'intendono i posti di lavoro personali, esclusi i posti di lavoro condivisi occupati da più persone a turno. Nelle sale di riunione bisogna quindi portare di norma una mascherina facciale;
- le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

Secondo il *capoverso 2*, i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno o sui veicoli. Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 5 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP e come stabilito al capoverso 2 – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 5.

Secondo il *capoverso 3*, i datori di lavoro devono rispettare le raccomandazioni sul telelavoro dell'UFSP. Come nella primavera del 2020, le aziende sono quindi invitate

⁴ RS 822.11

a seguire tali raccomandazioni, consentendo ai lavoratori che ne hanno la possibilità di lavorare da casa. Non sussiste alcun obbligo di telelavoro.

Articolo 11

Questo articolo attribuisce alle autorità esecutive competenti (secondo il *cpv. 1* le autorità di esecuzione della LL e della legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni) le competenze necessarie per poter verificare il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 10. Le autorità possono effettuare controlli in ogni momento (*cpv. 2*) e i datori di lavoro devono garantire loro l'accesso ai locali e ai luoghi (*cpv. 3*).

2.5 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (sezione 5)

Articolo 12

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

2.6 Disposizioni penali (sezione 6)

Singoli divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono oggetto del diritto penale. In base a questa disposizione è punito chi:

- in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 (obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione) e 2 (prescrizioni per il piano di protezione), all'articolo 5a (disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo), all'articolo 6d (disposizioni particolari per gli istituti di formazione), all'articolo 6e (disposizioni particolari per il settore sportivo) nonché all'articolo 6f (disposizioni particolari per il settore culturale);
- svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1.

Vista la priorità riservata alla responsabilità individuale e conformemente al principio di proporzionalità, si rinuncia a una disposizione penale per i comportamenti dei privati che non si attengono alle norme della presente ordinanza. Resta pertanto applicabile la fattispecie penale prevista a livello di legge, ossia l'articolo 83 capoverso 1 lettera j (opposizione a provvedimenti presi nei confronti della popolazione); non possono essere inflitte multe disciplinari, ma può essere applicata la procedura penale del Codice di procedura penale.

⁵ RS 832.20

Allegato / prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

Numero 1.1

Quale principio, l'allegato stabilisce dapprima che quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti aumenta il rischio di contagio (cfr. n. 3.1 e 4.1). Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina facciale o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente arieggiati è superiore che in quelli ben arieggiati. Questo principio va tuttavia ribadito quale punto di partenza per tutte le prescrizioni relative ai piani di protezione che seguono.

Numero 1.2

Il piano di protezione rappresenta lo strumento fondamentale per combattere il coronavirus nelle strutture e alle manifestazioni accessibili al pubblico. È pertanto cruciale che i gestori e gli organizzatori si attengano a quanto segue:

- la scelta dei provvedimenti da applicare tra quelli prescritti dalla presente ordinanza deve sempre essere operata in modo da garantire una protezione efficace delle persone presenti nella singola struttura e alla singola manifestazione; occorre pertanto privilegiare il rispetto della norma sul distanziamento e l'attuazione di misure di protezione (mascherine facciali, limitazione delle entrate), salvo motivi contrari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a, b e c);
- la scelta deve tener conto dell'attuabilità dei provvedimenti nella struttura o nella manifestazione concreta;
- la protezione da garantire si estende sia al pubblico (ospiti, visitatori e partecipanti) sia alle persone che lavorano nella struttura (segnatamente lavoratori);
- occorre prevedere provvedimenti adeguati per i singoli settori o gruppi di persone: anche in caso di registrazione dei dati di contatto occorre ad esempio provvedere, conformemente al principio di precauzione, a mantenere piccoli o a circoscrivere il più possibile i gruppi di persone a stretto contatto e a escludere un rimescolamento, attuando le norme sul distanziamento nei corridoi e nei bagni.

L'organizzatore è tenuto a definire il perimetro o lo spazio della manifestazione nel piano di protezione. Questo comprende, da un lato, tutti i settori sottoposti a limitazioni d'accesso.

La responsabilità per la concezione e l'attuazione del piano di protezione spetta al gestore o all'organizzatore.

Numero 1.3

L'indicazione dei motivi (tipo di attività, circostanze locali) deve consentire di giustificare la registrazione dei dati di contatto in modo plausibile per le autorità esecutive cantonali. Di norma non sono necessarie indicazioni economiche o considerazioni dettagliate sui costi.

Numero 1.4

L'informazione mirata del pubblico è una condizione essenziale per poter garantire l'attuazione dei provvedimenti. Le modalità d'informazione sono decise dal gestore o dall'organizzatore. In ogni caso è utile sfruttare il materiale informativo messo a disposizione dall'UFSP.

2 Igiene

Le misure d'igiene menzionate, segnatamente la predisposizione di possibilità per lavarsi le mani, la periodicità della pulizia delle superfici di contatto ecc., devono essere adattate alle caratteristiche concrete della struttura o della manifestazione.

3 Distanziamento

Numeri 3.1 e 3.3

La distanza minima da rispettare è di 1,5 metri (n. 3.1). Si tratta della «distanza obbligatoria» ai sensi della presente ordinanza e dell'allegato e quindi in particolare anche della distanza che deve essere rispettata tra i gruppi di ospiti seduti ai singoli tavoli nel settore della ristorazione di strutture della ristorazione, bar e club (cfr. n. 3.3).

Numero 3.1^{bis}

L'accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni è limitato come segue:

- nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segnatamente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno quattro metri quadrati per persona. Ciò vale anche per le strutture in cui le persone non si muovono liberamente, ad esempio al banco di panetterie o negozi simili;
- nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segnatamente nei teatri, nelle sale da concerti e nelle sale cinematografiche, può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente; è eccettuata l'occupazione da parte di famiglie o altre persone per le quali il rispetto della distanza obbligatoria non ha senso.

Numero 3.1^{ter}

Alle attività sportive o culturali di cui all'articolo 6e capoverso 1 lettera b numero 1 e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue:

- gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di sport non richiede uno sforzo fisico eccessivo («sport tranquilli», p. es. alcune forme di yoga o simili) e per l'esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a disposizione almeno quattro metri quadrati di superficie per per-

sona. Questa superficie minima deve tuttavia essere aumentata in base al principio di precauzione se non si può escludere uno sforzo fisico significativo.

- il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

Numero 3.2

Secondo il numero 3.2, nei settori dei posti a sedere delle strutture e alle manifestazioni come i cinema, i teatri, le sale da concerto o gli stadi è prevista un'agevolazione: vista la disposizione delle file di posti spesso già stabilita e in parte fissa, i posti devono essere disposti od occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra i posti a sedere. Con tutta probabilità non sarà garantita la distanza obbligatoria di 1,5 metri (secondo il n. 3.1), deroga accettata per motivi di praticabilità. Per distanza equivalente s'intende la distanza creata nella struttura dalla rinuncia a un normale posto o a una sedia in una fila di sedie.

Numero 3.4

Nei settori in cui le persone si spostano o transitano (settori destinati ai clienti nei negozi e nei mercati all'aperto, bagni, ingressi o settori destinati alle pause, p. es. nei cinema e nelle sale da concerto), le persone devono essere incanalate mediante misure adeguate (come demarcazioni, nastri) in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra le persone.

Numero 3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini piccoli e in età scolastica, le famiglie, le coppie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

Numero 4.1

Scopo della durata minima è evitare di dover registrare i dati di contatto in caso di avvicinamento solo molto breve o puntuale (p. es. tra gli scaffali nei negozi, in caso d'incrocio nei corridoi).

Numero 4.2

L'obbligo d'informazione è una condizione essenziale da vari punti di vista:

- dal punto di vista sanitario: le persone devono essere informate dell'esistenza di un rischio di contagio accresciuto per chi visita la struttura o partecipa alla manifestazione; con la loro visita o partecipazione sono quindi disposte ad accettare tale rischio;
- in relazione alle possibili conseguenze: se dovesse verificarsi un caso d'infezione nella struttura o in occasione della manifestazione, l'autorità cantonale competente dovrà valutare se ordinare una quarantena con le enormi limitazioni che ne conseguono;

- sul piano della protezione dei dati: le persone devono essere informate della registrazione e – in caso d’infezione – dell’ulteriore trattamento dei loro dati personali; senza la registrazione dei dati non è consentita la visita o la partecipazione.

Numero 4.3

I dati di contatto non devono essere registrati separatamente, se sono ottenibili attraverso raccolte di dati già esistenti, ad esempio i registri dei membri di un’associazione o di un club oppure gli elenchi degli indirizzi degli istituti di formazione o ancora i sistemi di prenotazione. Altrimenti occorre utilizzare formulari di contatto. Per quanto riguarda i dati già esistenti occorre assicurarsi che contengano effettivamente tutte le indicazioni richieste.

Numeri 4.4, 4.4^{bis} e 4.5

La scelta dei dati di contatto da registrare mira a (*n. 4.4*):

- consentire la presa di contatto da parte della autorità cantonali in caso d’infezione: cognome, nome, domicilio e numero di telefono. L’indicazione dell’indirizzo non è obbligatoria, mentre quella del domicilio lo è al fine di stabilire il Cantone incaricato di contattare la persona;
- circoscrivere le persone da contattare: il numero di posto o di tavolo nei settori con posti a sedere.

Le prime esperienze hanno mostrato che i dati di contatto forniti talvolta non erano corretti e pertanto non utilizzabili dai Cantoni per un tracciamento dei contatti rapido ed efficace. L’importanza della correttezza dei dati di contatto è centrale per le manifestazioni e le strutture in cui vengono rilevati dati di contatto. Come già prescritto in alcuni Cantoni, i gerenti o gli organizzatori devono garantire con provvedimenti adeguati che i dati di contatto forniti siano corretti (*n. 4.4^{bis}*).

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di una sola persona (*n. 4.5*).

Numero 4.6

Il gestore o l’organizzatore è responsabile di garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati. Il fatto ad esempio di esporre all’ingresso di un ristorante un elenco nel quale gli ospiti si registrano e che al tempo stesso è visibile a tutti gli ospiti non soddisfa questo requisito. Occorre inoltre garantire la sicurezza dei dati, segnatamente nell’ambito della loro conservazione, ad esempio conservandoli in un luogo chiuso o adottando misure informatiche adeguate.